

BOZZE DI STAMPA
10 febbraio 2022
N. 2 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 (2488)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 2

2.1500/4

BAGNAI

Ritirato

*All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art.3-bis», dopo il comma 1 in-
serire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9 comma 4, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52,
al primo periodo, le parole: "una validità di sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "validità illimitata", al secondo periodo la parola: "semestrale" è sop-
pressa e al terzo periodo le parole: "per sei mesi" sono soppresse.»

2.1500/5

SAPONARA

Ritirato

All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

2.1500/6

LOREFICE

Ritirato

All'emendamento 2.1500, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis»

Art. 16

16.13

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».
